

TORNATA DEL 6 MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Relazione sui titoli del Senatore Cianciafara — Seguito della discussione del progetto di legge sui matrimoni degli ufficiali e degli assimilati militari — Proposta del Senatore Angioletti — Dichiarazioni del Ministro della Guerra — Raccomandazione del Senatore Tecchio — Nuova redazione dell'articolo 6 proposta dall'Ufficio Centrale — Approvazione di quest'articolo e dell'articolo 8 — Raccomandazioni del Relatore sull'articolo 9 proposto dall'Ufficio Centrale — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Approvazione degli articoli 9 e 10 — Proposta dell'Ufficio Centrale sull'aggiunta chiesta dal Senatore Petitti — Osservazioni e proposta del Senatore Tecchio accettata dall'Ufficio Centrale, e dal Ministero approvata — Proposta di un articolo addizionale del Senatore Pastore, consentita dal Ministro della Guerra — Avvertenze e raccomandazione del Relatore, e risposta del Ministro della Guerra — Approvazione di questo articolo e dell'art. 12 ed ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella Sede del Governo — Rettificazioni del Senatore Tecchio Relatore — Discorso del Senatore De Foresta contro il progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Non è ancora presente alcun Ministro, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Manzoni*, T. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 4480. Parecchi abitanti del Comune di Gallicchio (Basilicata) in numero di 140 muovono lagnanze contro l'Agente delle imposte dirette di Montemurro, Ludovico Novellini, e fanno istanza perchè si provveda per la sua surrogazione.

Domandano un congedo di un mese i Senatori *Saggarriga-Visconti*, e *Sismonda*, che viene dal Senato accordato.

Presidente. La parola è al Senatore *Caccia* per riferire sui titoli del nuovo Senatore signor *Cianciafara*.

Senatore Caccia, Relatore. Allora quando imperversava il Cholera in Sicilia il signor *Cianciafara* Sindaco della città di Messina dava prova di coraggio civile e di grande abnegazione. Egli restava al suo posto, talchè il Governo lo nominava R. Commissario in quella luttuosa circostanza.

I servizi resi al suo paese evidentemente attirarono su lui gli sguardi del Governo, che con decreto del 12 marzo 1868 lo fregiava della dignità di Senatore. Venuti gli atti al Senato per la discussione, si trovava

che il signor *Cianciafara* aveva raggiunto l'età voluta; ma il censo di cui è fornito proveniva da due patrimoni, dal patrimonio paterno e da quello dello zio. Per il paterno si verificava in lui il possesso più che triennale; ma in quanto a quello dello zio, egli non ne era proprietario e usufruttuario che da venti mesi.

Per queste ragioni il Senato credè che all'epoca in cui il Decreto era emanato, il signor *Cianciafara* non aveva raggiunto il triennio per il pagamento delle lire 3,000 d'imposte dirette.

Però questo giorno si compieva al 1869, cosicchè il Governo con decreto del primo dicembre 1870 ripeteva la nomina del signor *Cianciafara* a Senatore.

Il quinto Ufficio è ora entrato nel merito della valutazione della rendita e dei pesi, che egli deve pagare secondo l'Articolo 33, Categoria 21 dello Statuto, ed essendo stata eseguita la voltura di tutti i beni tanto paterni che dello zio, risulta che egli paga una imposta maggiore delle lire 3,000, cosicchè il quinto Ufficio all'unanimità mi ha incaricato di proporre al Senato la convalidazione del Decreto che nomina il signor *Cianciafara* a Senatore del Regno.

Presidente. Se non si fanno opposizioni alle conclusioni del quinto Ufficio per la convalidazione della nomina del signor *Cianciafara* a Senatore del Regno, le pongo ai voti.

Chi le approva sorga.

(Approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE AL MATRIMONIO DEGLI UFFICIALI E DEGLI ASSIMILATI MILITARI.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative al matrimonio degli Ufficiali e degli assimilati militari.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Senatore **Angioletti**. Chiedo la parola per fare una domanda al signor Ministro della Guerra.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Angioletti**. Io credo che sia questo il momento opportuno per far noto al Senato un fatto, che ogni Senatore probabilmente conosce, e che l'onorevole signor Ministro della Guerra pure conosce meglio di noi tutti, il fatto, voglio dire, che un certo numero di Ufficiali, cominciando dal 1854 fino al giorno d'oggi, contrassero matrimonio senza averne prima ottenuto il debito permesso dal Ministro della Guerra, come il Regolamento di disciplina prescrive.

Le annessioni, la fusione delle diverse provincie del Regno che si effettuarono dal 1859 in poi, fino alla riunione ad esse della comune madre, Roma, offrirono agli Ufficiali occasione di infrangere quell'articolo del regolamento, che prescrive che dopo non possano prender moglie senza avere una rendita assicurata e ben constatata di L. 1200 all'anno; e se ne capisce la ragione.

Gli Ufficiali che giungevano nelle nuove provincie, nella loro doppia qualità di liberatori e di fratelli trovarono sempre buona accoglienza, e dalla buona accoglienza si passava all'affezione, e dall'affezione all'amore, e dall'amore alla promessa di matrimonio, dimenticando (perchè pur troppo l'amore fa perdere la testa!) di fare i conti prima con quell'articolo del Regolamento; fatti i conti e trovatili corti si trovavano nel bivio o di mancare alla promessa fatta, o di infrangere il Regolamento di disciplina; guidati da un sentimento di delicatezza, si sono attenuti a questa seconda via; ed è un fatto che ora vivono in mezzo a quella angustia nello stato anormale in cui si trovano, sempre colla spada di Damocle sulla testa, col timore insomma di essere denunziati ufficialmente dal Ministro della Guerra, e così rinviati davanti ad un Consiglio di disciplina e rivotati dall'impiego, senza far conto della certezza che hanno che le loro famiglie resteranno sul lastrico, senza pensione nel caso della loro premorienza.

Io mi permetto adunque di domandare al Senato, di domandare al Governo se non sarebbe questa una occasione per provvedere a questo stato anormale di cose, rettificando la posizione di questi ufficiali, perdonando loro l'errore commesso ed ammettendoli a fruire dei diritti che di fronte alla legge hanno gli ufficiali che contrassero matrimonio regolarmente.

Allo scopo poi di ovviare agli inconvenienti che si

potrebbero verificare, vorrei che si dichiarasse fin da ora, qualora la mia proposta fosse gradita dall'onorevole Ministro della Guerra, che si dovesse parlare dei matrimoni, ossia di quegli ufficiali che hanno contratto matrimonio fino al giorno d'oggi 6 marzo 1871, appunto perchè questa mia proposta si comincerà a conoscere dal giorno d'oggi, e vorrei anche che si dichiarasse che d'ora in poi si userà di tutto il rigore della legge contro tutti quelli che cadessero in simile errore.

Ho veduto dare tante amnistie, perdonare tanti errori, per poter sperare che il Senato e il Governo, accomodando le cose in una forma qualunque, sia coll'aggiungere un articolo a questa legge, o in qualunque altro modo, perdonino agli ufficiali gli errori di cui ho parlato, e così sia reso all'esercito un vero e grande servizio, giacchè quegli ufficiali potrebbero passare più tranquilla la loro vita, e soddisfar meglio agli obblighi di servizio che loro incombono.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. La questione sollevata dal Senatore Angioletti è certamente di molta gravità, ed io nel poco tempo dacchè sono al Ministero vi ho portato sopra la più seria attenzione, come già ne ebbi anche a tenere parola in seno all'Ufficio Centrale. Malagevole tuttavia riesce il prendere a questo riguardo una pronta decisione, attese le molte difficoltà che s'incontrano. Queste difficoltà sono di diversa specie.

Una prima difficoltà sta in ciò, che il dare una sanatoria a tutti i matrimoni contratti da ufficiali in opposizione alle vigenti disposizioni disciplinarie spetta solo alla prerogativa reale.

Ammessa in secondo luogo, con amnistia, la legalità dei matrimoni, resta la questione delle pensioni, sulla quale il Potere legislativo soltanto può decidere.

Un terzo ostacolo deriva infine dal fatto che da 10 anni a questa parte molti ufficiali, per aver appunto contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione, dovettero portare la pena del loro errore e furono, dietro proposta di Consigli di disciplina, rivotati dallo impiego. Il ritornare ora sopra le determinazioni prese riguardo a costoro, io ritengo che sarebbe errore grandissimo, dal quale devono tenersi lontani il Potere legislativo ed il Governo, essendo assolutamente impossibile che detti ufficiali più possano essere riammessi in servizio.

Fatta questa dichiarazione, aggiungerò come io non sia alieno dal prendere in considerazione la proposta del Senatore Angioletti per vedere se ed in qual modo possa essere accolta ed attuata.

Però rivolgo preghiera al Senato ed al generale Angioletti di non voler insistere perchè la proposta stessa faccia parte del progetto di legge che si discute, desiderando di poter meglio e più profondamente studiare la questione innanzi di adottare un temperamento col quale risolverla.

Mi giova però qui ripetere che in nessun caso io sarò per dare il mio assentimento a che la grazia sia estesa: primieramente a coloro che per detto motivo già furono colpiti dalla vigente legge e messi fuori dell'esercito; in secondo luogo a quegli altri che avessero contratto o contraessero matrimonio dopo il 1° gennaio del corrente anno.

Ho già esposte le ragioni per le quali devono i primi essere assolutamente esclusi da ogni amnistia.

Quanto a questi ultimi l'esclusione è consigliata dalla considerazione che qualcuno, approfittando appunto di questo stato di indecisione, fosse ora tentato a stringere il matrimonio, nella speranza di poter poi essere parimenti ammesso a fruire della grazia Sovrana.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Angioletti ha la parola.

Senatore **Angioletti**. Condivido perfettamente le idee espresse dall'onorevole Ministro della Guerra relativamente all'escludere da codesta grazia, la chiamerò così, coloro che sono già stati revocati, per la ragione semplice che quelli non appartengono più all'esercito, e la proposta fatta da me era per ottenere che nell'esercito questi ufficiali si potessero tranquillare e pareggiare ai loro compagni senza preoccupazioni così tristi come sono quelle del loro avvenire.

In quanto poi all'epoca da stabilirsi per limite a questa grazia, io sono affatto indifferente, e il Ministro la stabilirà secondo il suo avviso.

Finisco col ringraziare il signor Ministro della Guerra per aver avuto la compiacenza di entrare in quest'ordine di idee; quindi mi pare di non aver a fare nessuna proposta, poiché prendo atto e mi attengo interamente alla dichiarazione del signor Ministro della Guerra.

Presidente. Do la parola al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Dopo le spiegazioni del Senatore Angioletti non ho altro a dire, per cui rinunzio alla parola.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Per parte mia mi associo alle osservazioni dell'onorevole Senatore Angioletti, ed accetto le favorevoli disposizioni che il signor Ministro ha dimostrato in proposito. Ma siccome ad attuare le favorevoli disposizioni del signor Ministro occorrerà qualche spazio di tempo, intendo di fargli una speciale raccomandazione. Per la legge sullo stato degli ufficiali, quando il Consiglio di disciplina ha dichiarato che l'ufficiale merita di esser rimosso o revocato dall'impiego per la ragione (tra gli altri casi) che l'ufficiale ha contratto matrimonio senza la rendita voluta dalla legge, e quindi senza permesso del Ministero, resta in facoltà del Potere esecutivo di mitigare l'effetto di questa dichiarazione. Raccomando pertanto al signor Ministro di voler fare nel frattempo la più larga applicazione possibile di questo benefico temperamento che è

rimosso nel suo prudente criterio per la legge stessa che governa il Consiglio di disciplina.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro della Guerra. In una proposta, che mi risulta essere per fare l'Ufficio Centrale, si tratterebbe appunto di modificare il principio cui accenna l'onorevole Senatore Tecchio, quello cioè di lasciare al Consiglio di disciplina il dichiarare se l'ufficiale che ha contratto matrimonio in opposizione alla legge, deve essera o no revocato dall'impiego. Questo sistema ha dato luogo ad alcuni inconvenienti, dai quali prendendo appunto argomento il Senatore Pastore e l'Ufficio Centrale stanno, come dissi, per proporvi alcune modificazioni. In quanto alla seconda raccomandazione fatta dall'onorevole Senatore Tecchio, dal momento che il Ministero si riserva di vedere se sia il caso di promuovere l'emanazione di un Sovrano Decreto, o di presentare un apposito progetto di legge, per determinare sulle conseguenze derivanti dai matrimoni contratti prima del gennaio 1871, le conseguenze che da questo fatto ne derivano sono quelle appunto che venivano indicate dall'onorevole Senatore Tecchio.

Presidente. Domando all'Ufficio Centrale se ha formulato di nuovo l'articolo 6, che nella precedente seduta fu rinviato all'Ufficio Centrale?

Senatore **Poggi, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi, Relatore**. L'Ufficio Centrale ha preso in esame di nuovo l'art. 6 per formulare una disposizione che fosse conforme ai desiderii esternati l'altro ieri dal Senato, ed ha creduto però dover prendere norma da una disposizione consimile che si trova nella legge sugli stipendi e sulle pensioni; vale a dire parificare per questa parte le annualità della rendita agli stipendi e alle pensioni mensuali che si ritirano dall'impiegato; e siccome nè gli uni nè le altre possono cederse nè sequestrarsi, oggi si direbbe, dopo il Codice di procedura civile oppignorarli, se non per causa di alimenti dovuti per legge e dentro una certa misura che sarebbe quella del terzo; così in armonia a questa disposizione noi avremmo formulato l'art. 6 in questo modo:

« La rendita non può essere alienata nè in tutto nè in parte, e l'ipoteca non può essere ristretta per l'avanzamento dell'ufficiale o assimilato. Le annualità della rendita non possono cederse nè oppignorarli se non per causa di alimenti dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo. »

Presidente. Do lettura dell'articolo com'è proposto dall'Ufficio Centrale:

(Vedi sopra.)

Il signor Ministro lo accetta?

Ministro della Guerra. L'accetto.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'art. 7 fu già votato nella seduta di ieri l'altro; ora leggo l'art. 8:

« L'idoneità e la validità della costituzione della rendita, di che agli articoli 3 e 4, è dichiarata dal Tribunale Supremo di Guerra e Marina sopra ricorso dell'ufficiale che domanda il permesso di contrarre matrimonio, e sentito l'avvocato generale militare.

» Per i provvedimenti ulteriori sono competenti i Tribunali ordinari. »

(Approvato.)

« Art. 9. Un Decreto Reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge. »

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. L'Ufficio Centrale desidera di esporre al Senato le ragioni per cui ha proposto quest'articolo (ragioni che sono anche svolte nella Relazione), con fiducia che questo voglia unirsi alla raccomandazione che l'Ufficio Centrale medesimo ha creduto di dover fare al Signor Ministro.

In virtù della legge del 1834, le pratiche in essa prescritte portavano a far emanare il Decreto Reale in conseguenza della domanda di matrimonio, prima che fossero fatte le verificazioni necessarie sull'idoneità e validità della rendita da costituirsi dall'ufficiale. Appena era presentata la domanda del matrimonio, se l'Autorità militare non aveva ragioni speciali da opporre indipendentemente dalla rendita, emanava il Decreto Reale di consenso al matrimonio, a condizione che si facessero quelle prove necessarie per dar le guarentigie volute dalla legge.

Questo sistema in pratica dava luogo ad inconvenienti; e, fra gli altri, accadeva alcune volte quello di vedere il Decreto Reale rimanere senza esecuzione perchè, se il Supremo Tribunale di guerra avesse trovato che le guarentigie offerte non erano idonee e che non adempivano al disposto della legge, il matrimonio non era autorizzato, ed il Decreto anzidetto rimaneva lettera morta.

Poteva anche succedere un inconveniente di altro genere, vale a dire: che il matrimonio si contraesse con la presentazione del Decreto Reale prima che la condizione fosse adempiuta. Ad evitare questi inconvenienti appunto l'Ufficio Centrale ha aggiunto quest'articolo perchè si faccia in modo che d'ora in avanti, appena viene avanzata una domanda di matrimonio, non si emani il Decreto Reale, ma l'Autorità militare amministrativa riconosca se vi sono o no obiezioni speciali da fare all'Ufficiale contro la sua domanda, e poi lo abiliti a presentare le prove dell'idoneità della garanzia avanti il Tribunale Supremo, e una volta che questo ha riconosciuto l'idoneità della cauzione offerta, emetterà la sua deliberazione, in appoggio alla quale soltanto dovrà emanare il Decreto Reale: in questo

modo gli inconvenienti sono evitati; il Decreto Reale chiude, per così dire, tutto il processo di quest'affare, e non v'è pericolo che sia eseguito prima che le condizioni volute dalla legge siano adempiute, e nemmeno che rimanga inefficace perchè non possano queste condizioni adempiersi. Tanto più è necessario il tenere oggi questo sistema, dacchè la legge che contiene le disposizioni sullo Stato civile ha un articolo il quale stabilisce che non si possa dar corso alle domande di pubblicazione dei matrimoni degli Ufficiali se non presentano il Decreto che li autorizzi al matrimonio.

Una seconda raccomandazione l'Ufficio Centrale ha creduto di dover fare all'onorevole Signor Ministro, che dovrebbe esser soggetto delle norme di cui si parla in questo articolo, ed è di vedere se non potesse trovarsi un sistema diverso dai precedenti per il corso che deve avere quest'affare. Secondo le Regie Patenti del 1834, l'Ufficiale che avanzava la domanda per il Regio assenso al matrimonio, doveva nominare un causidico nella Capitale, e quindi affidare al medesimo la pratica, e stare col medesimo in relazione, perchè se il Tribunale Superiore di guerra riconoscesse che i documenti presentati non fossero sufficienti e reputasse necessari degli schiaramenti, il Procuratore incaricato si rivolgesse all'Ufficiale in qualunque luogo fosse per supplire a quello che mancava e per informarlo, del fatto.

Nel Regno Subalpino, che sebbene grande rispetto agli altri Stati esistenti allora in Italia, è piccolo però rispetto al Regno che si è dipoi costituito, non era difficile tenere questo sistema, perchè l'Ufficiale, in qualunque luogo si trovasse, non era mai a così gran distanza dalla Capitale da non potere coadiuvare da sé quelle pratiche; ma oggi che può trovarsi in luoghi lontanissimi dal centro in cui siade il tribunale, può riescire difficile lo scegliere un difensore nella Capitale, a cui delegare i suoi interessi e dare quelle istruzioni che potessero essere necessarie affinché l'affare prenda la piega e produca il risultato che egli desidera. Quindi l'Ufficio Centrale avrebbe espresso un pensiero, che sarebbe questo, di vedere se non si potesse autorizzare l'Ufficiale che chiede di contrarre matrimonio, a presentare la sua domanda all'avvocato fiscale del tribunale militare del luogo nel quale si trova di guarnigione, e allora l'avvocato stesso potrebbe farsi l'organo di comunicazione fra il Tribunale e l'Ufficiale che chiede di contrarre matrimonio e porgergli l'opportunità di fornire gli schiaramenti necessari.

Noi non abbiamo voluto insistere in modo assoluto su questa proposta, perchè potrebbe avere degli inconvenienti; ma ad ogni modo raccomandiamo all'on. signor Ministro di prenderla in considerazione, per vedere se si può almeno tracciare un procedimento diverso da quello stabilito dalle Regie Patenti, e che non potrebbe,

più essere attuabile in Italia dopo l'ingrandimento del Regno.

Queste sono le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ha creduto di proporre un articolo addizionale, e spera che tanto il Senato come l'onorevole Ministro si compiaceranno di riflettervi sopra acciocchè la faccenda possa avere un corso più regolare e più proficuo di quello che non aveva in passato.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Le raccomandazioni dell'Ufficio Centrale fatte per mezzo del suo egregio Relatore sono troppo giuste e troppo importanti perchè non creda debito mio di tosto dichiarare che le avrò presenti allor quando si tratterà di formulare il Regio Decreto, nel quale debbano essere contenute le norme per l'applicazione della presente legge.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 9. Un Decreto Reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge. »

Chi approva l'articolo voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore Poggi, Rel. Il Senato diede commissione all'Ufficio Centrale, l'altro giorno, di esaminare la proposta avanzata dall'onorevole Senatore Petitti. Ha creduto l'Ufficio Centrale, dopo averla presa in considerazione, di formularla in un articolo che sarebbe il penultimo.

Presidente. Scusi, signor Relatore, questo andrebbe dopo l'articolo decimo?

Senatore Poggi, Rel. Prima dell'art. decimo. Forse ne sarà presentato un altro dall'onorevole Senatore Pastore, che potrebbe esser collocato in altra sede; ma questo da me proposto va prima dell'articolo decimo.

Dunque, come dissi, l'Ufficio Centrale ha creduto di potere accettare la proposta dell'onorevole Senatore Petitti, riformandola con una qualche aggiunta.

Il Senatore Petitti chiedeva che fossero applicate anche alle rendite costituite sotto l'impero delle Patenti del 1834, le disposizioni che si contengono negli articoli 5 e 7 della presente legge. L'Ufficio Centrale non ha trovato ostacoli nell'assentire di applicarli anche alle rendite costituite in occasione di matrimoni anteriori. Per altro ha dovuto riflettere che le Regie Patenti concedevano più ampi privilegi al matrimonio degli ufficiali di quelli che concede la legge presente.

E siccome questi privilegi potrebbero avere in alcuni casi stabilito dei diritti a favore di qualche coniuge, od anche ai figli minori d'età, così ha creduto, nell'accettare la proposta, di dover aggiungere che le disposizioni di questi articoli vi si potessero applicare, senza pregiudizio dei diritti acquisiti.

Quindi l'articolo che verrebbe dopo l'articolo 9, sarebbe del tenore seguente :

« Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della presente legge sono applicabili alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle Regie Patenti 29 aprile del 1834 senza pregiudizio però dei diritti quesiti in virtù delle medesime. »

Senatore Petitti. Ringrazio l'Ufficio Centrale di avere supplito ad un'omissione da me fatta. Non poteva essere nella mia idea pregiudicare i diritti quesiti, questi vanno sempre rispettati, ed io consento perfettamente nella redazione dell'Ufficio Centrale, che li rispetta.

Presidente. Allora quest'articolo rimarrebbe l'articolo 10.

Senatore Poggi Relatore. Forse, se il Senato accetta un'altra proposta che farà l'Ufficio Centrale, diventerà l'11.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Tecchio ha la parola.

Senatore Tecchio. Per verità, io non mi sento inclinato ad accettare quest'articolo, ma non lo prendo neanche a combattere: spetterà alla saviezza del Senato il decidere se sia o no prudente consiglio il sancirlo.

Solamente accenno che quando si vuol introdurre questo nuovo articolo, non bisogna limitare il suo riferimento ai soli articoli 5 e 7 del progetto attuale, ma bisogna altresì estenderlo all'art. 6.

Senatore Poggi, Relatore. Per qual ragione?

Senatore Tecchio. Per identità di ragione, per la necessaria correlazione delle idee e delle cose.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Senatore Tecchio. Coll'articolo 5 fu preveduto il caso che per la separazione dei coniugi, si debba procedere alla distribuzione delle annualità della rendita di che parliamo. Nell'art. 7, sono stati indicati i casi nei quali la rendita resta sciolta dai vincoli ipotecari. Fra l'uno e l'altro di questi articoli 5 e 7 v'è l'articolo 6, che dichiara come la rendita non possa essere alienata, e se e in quali limiti possa essere sequestrata. Dunque evidentemente quella stessa ragione onde si vuole che gli articoli 5 e 7 si applichino anche ai matrimoni già contratti prima di questa legge, quella stessa ragione conduce necessariamente ed egualmente ad applicare a tali matrimoni l'articolo 6.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Poggi, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di aggiungere anche l'articolo 6, sebbene si trovasse già una disposizione consimile nell'articolo 11 delle Regie Patenti del 1834; ma siccome la nuova disposizione è più favorevole ai coniugi, perchè restringe la facoltà del pignoramento ai soli crediti derivanti da alimenti dovuti per legge, così non ha difficoltà di estenderlo; che se ci fossero dei diritti quesiti per cessioni fatte prima di questa legge, saranno rispettati sicchè si potrebbe dire « degli articoli 5, 6 e 7. »

Presidente. Accetta il signor Ministro questa modificazione?

Ministro della Guerra. Accetto.

Presidente. Allora se non si fanno altre osservazioni, rileggo l'articolo per porlo ai voti.

« Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, della presente legge sono applicabili alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle Regie Patenti 29 aprile del 1834, senza pregiudicio però dei diritti quesiti in virtù delle medesime. »

Chi approva questo articolo sorga.

(Approvato).

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. Ho domandato la parola per chiamare l'attenzione del Senato sopra una grave difficoltà sorta nell'applicazione delle disposizioni penali della Legge sullo stato degli ufficiali a coloro i quali contraggono matrimonio senza l'autorizzazione sovrana, e pregarvi di voler prendere in considerazione una proposta che avrà l'onore di sottoporvi a tale riguardo.

Cotale difficoltà non è nuova certamente, dappoichè si è manifestata sino dai primi anni in cui fu posta in vigore la legge 25 maggio 1852, ma finora non si era mai trovata l'opportunità di risolverla. Oggi però che per la prima volta il Parlamento è chiamato ad occuparsi del matrimonio degli ufficiali, parmi questa un'occasione tanto più propizia per porre un riparo al lamentato inconveniente, in quanto che a misura che si rendono più difficili le condizioni imposte alla concessione della licenza di contrarre matrimonio, è a temersi che possa crescere il numero di coloro che crederanno di poterne fare a meno, motivo per cui importa assicurarsi che la legge repressiva sia rigorosamente applicata. Prima di esporvi la questione, sono lieto di potervi dire che essendomi fatto un dovere di comunicare il mio divisamento all'onorevole Ministro della Guerra, egli si è subito dimostrato assenziente e disposto ad appoggiarlo.

Ecco in poche parole di che si tratta. L'art. 27 della summenzionata legge sullo stato degli ufficiali infligge al n. 6 la revocazione all'uffiziale il quale abbia contratto matrimonio senza autorizzazione del Governo, ed il successivo art. 28 statuisce che la revocazione ha luogo per Decreto Reale, sulla relazione del Ministro della Guerra e dietro il parere di un Consiglio di disciplina.

Avvenne che talun Consiglio, chiamato a dare il suo parere sulla revocazione di uffiziali ammogliatisi senza permesso, pronunziasse un verdetto negativo; la qual cosa indusse il Ministro della Guerra a pubblicare nel Giornale Militare una nota (14 dicembre 1854) colla quale eccitava i Consigli di disciplina a fare una più esatta applicazione della legge, facendo loro giustamente osservare che: « in codesti casi non ha il Consiglio a ricercarne ed apprezzarne la gravità, ma solamente riconoscerne la realtà. Riconosciuto il fatto, (ed esso consta ordinariamente da documenti

» autentici), non rimane al Consiglio che applicare la legge. »

Convien credere che codeste savie raccomandazioni non abbiano sortito il loro effetto, dappoichè il Ministro della Guerra, probabilmente per procurarsi buone armi colle quali potersi opporre a tale irregolarità, sottopose il quesito al Consiglio di Stato, richiedendolo del suo avviso in proposito; ma quell'alto Consesso si pronunziò in senso contrario alla previsione del Ministro; e credo motivasse il suo parere sul riflesso che, dovendo a termini dell'art. 62, n. 6 della legge medesima essere posta al Consiglio di disciplina la questione: *Il signor tale è egli nel caso di essere rivotato per matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo?* ne veniva per logica conseguenza che il Consiglio il quale, come i giurati, non ha a rispondere se non con un sì od un no, fosse libero di pronunziarsi tanto per la negativa quanto per l'affermativa.

Dopo una tale sentenza, il Ministro della Guerra, ha dovuto necessariamente ricredersi, pubblicando nel Giornale ufficiale militare una seconda nota nella quale diceva: « Se talun Consiglio di disciplina, » o per meno esatta interpretazione della legge, o » per insufficiente conoscenza dei fatti, o per altro » non prevedibile caso, si astenesse dal pronunziare l'avviso richiesto dalla legge per la revocazione, ciò non di meno, e conformemente al parere » del Consiglio di Stato, rimarrebbe sempre nella » sua efficacia la disposizione della legge 27 giugno » 1850, per cui la vedova di un militare è esclusa dalla » pensione, ogni qual volta il matrimonio è stato contratto senza aver adempiuto alle condizioni prescritte » dalla legge. »

Ciò premesso, io osserverò che, non potendosi mettere in dubbio come fosse intenzione del Legislatore di prescrivere che non solamente è privata di pensione la vedova, ma incorre di pieno diritto nella revocazione l'uffiziale il quale abbia contratto matrimonio senza l'autorizzazione Sovrana, rendesi indispensabile che si trovi modo di assicurare l'osservanza della legge. Si potrebbe, a mio credere, ottenere l'intento per due vie diverse; la prima sarebbe di fare a meno del parere del Consiglio di disciplina ed inserire nella legge in esame un nuovo articolo il quale in conformità dell'idea dell'onorevole signor Ministro potrebbe essere concepito nei seguenti termini:

« Art. 11. L'uffiziale che contrae matrimonio senza aver prima ottenuto il regio assentimento come è stabilito dalla presente legge, va rivotato dall'impiego a termini della vigente legge sullo stato degli Uffiziali, 25 maggio 1852.

» In questo caso la revocazione ha luogo senza il parere di un Consiglio di disciplina, ma dietro dichiarazione del Tribunale Supremo di Guerra e Marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione alla presente legge. »

L'Ufficio Centrale teme però che l'aggiunta di così fatta disposizione possa avere troppo gravi conseguenze. Diffatti l'art. 68 della legge sullo stato degli ufficiali accorda al Governo la facoltà di modificare il parere del Consiglio di disciplina in favore dell'ufficiale; laonde qualora si presentasse il caso, certamente rarissimo ma non impossibile, nel quale si dovesse e si volesse usare indulgenza, nemmeno coll'intervento della Grazia Sovrana più non si potrebbe salvare l'ufficiale dalla revocazione.

Qualora impertanto il Senato dividesse siffatto timore, in questo caso sarebbe giuoco forza ricorrere ad altro mezzo, ed è questa la seconda via, dare cioè, alla domanda da sottoporsi al Consiglio di disciplina tale una forma, la quale si limiti a farlo pronunziare sull'esistenza del fatto materiale del contratto matrimonio senza la Sovrana autorizzazione.

Io rimetto la risoluzione del dubbio alla saviezza del Senato, ed intanto prima di por termine a quanto avevo a dire, osserverò ancora che per avventura potrebbe a taluno sembrare conveniente che si preveda altresì il caso in cui un ufficiale abbia contratto senza licenza, il solo matrimonio religioso, e questo caso già deve essere accaduto, dacchè nel 1865 il Ministero della Guerra ha fatto inserire nel Giornale Militare Ufficiale una nota, nella quale ha detto che il fatto di simili unioni sarà ritenuto come mancanza grave contro la disciplina, motivo per cui gli ufficiali incorreranno egualmente nella revocazione.

L'unione semplicemente ecclesiastica non producendo, a termini di legge, effetti civili, essa non può dirsi contemplata dalla legge del 1852, e qui sarà veramente il caso che il Consiglio di disciplina vegga e pronunzi se essa costituisca oppure no quella grave mancanza contro la disciplina che deve far incorrere chi l'ha commessa nella pena comminata dalla legge.

Supponiamo per esempio, il caso di uno di quei matrimoni che si dicono di coscienza e che, ricevuta la benedizione, i due sposi si separino per forse non vedersi più, gli è evidente che in simili circostanze la disciplina militare non ne rimarrebbe offesa; ed allora il Consiglio di disciplina sarebbe fondato a pronunziare un verdetto di non colpevolezza. L'apprezzamento adunque di tali circostanze era lasciato al coscienzioso criterio degli ufficiali che lo compongono. Ma così non deve e non può succedere nell'altro caso che vi ho supposto, e sul quale vi prego di voler deliberare.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io mi associo interamente alle considerazioni ed alle idee svolte dall'onorevole Senatore Pastore, in appoggio alla proposta di introdurre in questa legge un articolo che determini un modo speciale di procedura per l'applicazione della pena della revocazione alla quale va incontro l'ufficiale che contrae matrimonio senza l'autorizzazione del Governo. Prego però il Senato di voler adottare la re-

lazione dell'articolo quale venne proposto. Imperocchè se si accordasse al Governo del Re la facoltà di applicare in alcuni casi la pena della revocazione all'ufficiale che prende moglie senza il preventivo assentimento Sovrano, l'azione della legge sarebbe totalmente alterata, e si lascierebbe aperto l'adito alla rinnovazione di quegli inconvenienti che si vogliono appunto evitare. Infatti siccome allorquando trattasi di giudicare un ufficiale per trasgressione a questa legge, non è già un delitto che si punisce, ma una semplice trasgressione ad una necessità della vita militare, così il Ministero avendone la facoltà, difficilmente saprebbe resistere alla tentazione di far ricorso a questo diritto di grazia, e rendere per tal modo nulli quasi intieramente gli effetti della presente legge.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Alcuni membri dell'Ufficio Centrale, fra i quali ero io, fecero obiezioni alle proposte dell'onorevole Senatore Pastore, le quali erano dirette ad esaminare se non convenisse di mantenere le disposizioni esistenti che erano nella legge sullo stato degli ufficiali del 1852.

Una volta che si adottassero quelle proposte non ha più luogo il parere del Consiglio di disciplina, e per conseguenza è tolta al Governo del Re ogni potestà di modificare in meglio la deliberazione del Consiglio di disciplina; laddove se si prendesse un temperamento che lasciasse sempre facoltà di potere in alcuni casi valersi di quelle disposizioni, si eviterebbero degli inconvenienti.

L'Ufficio Centrale in questa parte non intende di insistere. Se l'onorevole Ministro della Guerra, il Senatore Pastore e gli altri distinti ufficiali dell'esercito che si trovano in Senato, credono che usare un estremo rigore sia più conveniente alla disciplina dell'esercito, noi che siamo semplici cittadini e non siamo esperti di affari militari dell'esercito, ce ne rimettiamo al loro giudizio.

Ma dove io farei alcune osservazioni sarebbe sulla circolare di cui ha parlato l'onorevole Senatore Pastore. Se vi è una circolare la quale dichiara essere una grave mancanza di disciplina che possa dar luogo alla rimozione, il matrimonio religioso contratto dagli ufficiali, in questa parte io non potrei lodare la circolare medesima.

È un fatto che la legge civile non riconosce che il matrimonio civile; qualunque altro vincolo, per essa, non esiste e non produce effetto.

Quindi il voler impedire un vincolo, sia pur morale, che non deve essere preso in considerazione: nè dal Governo, nè dai capi dell'esercito, solo perchè tal vincolo si chiama matrimonio religioso, parrebbe a me un andar contro la libertà di coscienza, ciò che non potrebbe ammettersi.

Io intendo che l'Autorità militare debba aver cura

del buon costume degli ufficiali come di quello di tutti gli altri membri dell'esercito, ma invece di qualificare come grave mancanza alla disciplina il matrimonio religioso, essa può qualificare come tale il concubinato, senza aver d'uopo di scandagliare se nel foro interno la convivenza domestica dell'ufficiale ha ricevuto una sanzione religiosa. Per l'Autorità militare basta la mancanza del matrimonio civile per qualificare come colpevole di concubinato e sottoporre ai provvedimenti di disciplina l'ufficiale che conviva con una donna, che non è sua moglie dirimpetto alla legge; ma non pare a me, ripeto, opportuno di qualificare come grave infrazione alla disciplina tale da dar luogo alla rimozione dell'ufficiale, il solo fatto della unione di esso con una donna, unione benedetta dalla Chiesa, fatto che può essere avvenuto per ragion di coscienza e non dar luogo a veruno scandalo.

Quindi, io raccomanderei, per parte mia, all'onorevole Ministro di non voler prendere in considerazione questo evento in un modo così scoperto, nè punirlo con la rimozione, perchè se alla disciplina dell'esercito giova che non si stabiliscano delle relazioni non approvate dalla legge civile e che possono dar cattivo esempio; giova altresì che il rigore in una materia così delicata e di coscienza non sia spinto ad un eccesso che potrebbe essere fatale all'Esercito stesso.

Ministro della Guerra. Domanlo la parola.

Presidente. La parola è al Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Quanto ha esposto l'onorevole Senatore Poggi in ordine alla seconda parte dell'articolo che si discute, concorre pienamente nelle idee che regolano al giorno d'oggi la condotta del Ministero.

Questo, quando si tratta di semplice matrimonio religioso, non se ne preoccupa finchè la condotta dell'ufficiale non dia luogo a scandalo, e non siano compromessi quella dignità e quel decoro che l'ufficiale deve a se stesso ed al corpo, cui appartiene.

Allorchè poi vi venga a mancare, non è più questione di legalità, bensì di disciplina, e come trasgressore di questa è sottoposto a consiglio di disciplina e giudicato da altri ufficiali, i quali sono a ciò giudici competentissimi, anzi i soli competenti. Il desiderio adunque espresso dall'on. Senatore Poggi è perfettamente conforme a quanto si usa fare al giorno d'oggi, ed è perciò già soddisfatto.

Presidente. Prego il Senatore Pastore a formulare la sua proposta.

Senatore Pastore. La proposta rimarrebbe formulata come fu convenuto ieri fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale. Se l'Ufficio di Presidenza la desidera, non ho che a trasmettergliela.

Presidente. Favorisca di trasmetterla al banco della Presidenza, acciocchè ne dia lettura al Senato.

La proposta del Senatore Pastore sarebbe la seguente:
(Vedi sopra.)

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore Poggi, Relatore. Si accetta.

Presidente. Il Ministro pure consente?

Ministro della Guerra. Sì.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo così redatto.

Chi l'approva abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 12. Le disposizioni contenute nelle Regie Lettere Patenti del 29 aprile 1834 sono abrogate. »

(Approvato.)

Rimane così esaurita la discussione di questo progetto di legge.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO NELLA SEDE DEL GOVERNO.

(V. Atti del Senato N° 21.)

Presidente. Passeremo ora alla discussione dell'altro progetto di legge che è all'ordine del giorno, per lo « Stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo.

Il signor Ministro Guardasigilli accetta il progetto della Commissione?

Ministro Guardasigilli. Lo accetto come soggetto di discussione, salvo qualche piccola osservazione che mi riservo di fare durante la discussione dei singoli articoli.

Presidente. Allora si darà lettura del progetto della Commissione. Prego intanto la Commissione medesima a prender il suo posto.

Il Senatore Segretario Chiesi dà lettura del progetto.

(Vedi infra.)

Presidente. È aperta la discussione generale, e la parola è al Senatore De Foresta.

Senatore Tecchio, Relatore. Se il signor Presidente mi permette, farei due semplici osservazioni circa la stampa della Relazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Relatore. Nelle prime copie della Relazione, che furono ieri distribuite, son corsi due errori di stampa, i quali già vennero rettificati nelle copie successive che tuttavia si stanno distribuendo, cioè: 1° nella epigrafe della Relazione tra i Senatori componenti la Commissione venne per errore scritto il nome dell'onorevole *Donelli*, e doveva invece scriversi quello dell'onorevole *Bonacci*, che fa veramente parte della Commissione; 2° alla pagina 20 fu detto che la Sezione dei ricorsi esiste (oltrechè nella Francia) nel Belgio, mentre il fatto è che nel Belgio la Sezione dei ricorsi, avvegnachè vi si fosse pensato, non fu istituita, avuto riguardo alla tenuità del territorio, e quindi al poco numero delle cause che portate verrebbero in cassazione.

Quindi, perchè non corrano codesti errori, ne faccio avvertito il Senato, ripetendo che si è già provveduto per la correzione loro nelle copie ulteriori della Relazione.

Presidente. Ora ha la parola il Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Signori Senatori. Quando nel 1868 l'onorevole Guardasigilli De Filippo presentò alla Camera dei Deputati un progetto di legge per la revisione dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura, io casualmente e per cagione d'ozio, trovandomi a godere delle mie ferie in campagna, con una serie di lettere dirette al giornale *L'Opinione*, feci vari appunti a questo progetto di legge, indicai le gravi questioni che si presentavano e che dovevano risolversi onde non si avesse tosto a venire ad un'altra revisione ed a nuovi ritocchi, che tanto pregiudicano l'autorità morale delle leggi e massime degli ordinamenti giudiziari, e invitai le persone competenti, i magistrati e i giurisperiti, a meditare su quelle questioni e a pubblicare la loro opinione prima che il progetto venisse discusso avanti il Parlamento.

Essendosi ora presentata non più alla Camera, ma al Senato, una parte dello stesso progetto, quella appunto concernente la Cassazione, che io aveva maggiormente impugnato, mi trovo, sebbene lo stato di mia salute da varii giorni poco me lo conceda, impegnato per onore e per dovere, a venir a dire al Senato se ho fatto ciò che invitavo gli altri a fare, e quale sia il risultato dei miei studi e delle mie meditazioni.

Quindi, sebbene mi rincresca di trovarmi in questa grave questione in disaccordo coll'onorevole Ministro Guardasigilli, cui professo particolare stima ed amicizia, non che cogli egregi componenti la Commissione, tra i quali mi onoro di annoverare alcuni personali amici, io prendo la parola per dimostrare che la Corte di Cassazione, questa pianta esotica all'Italia, non conviene al nostro ordinamento giudiziario, e che lungi dal confermarla, è giunto il momento per abolirla e per surrogarla con un'altra più efficace istituzione.

Io non vi farò, o Signori, un discorso scientifico sull'origine della Corte di Cassazione in Francia e sulla sua introduzione in Italia; neppure entrerò in osservazioni teoretiche in ordine alla convenienza o meno di avere più gradi di giurisdizione, non volendo convertire il Senato in un'accademia di giurisprudenza. Solo osserverò all'onorevole Relatore della Commissione che egli prendeva un grande abbaglio quando nella sua relazione diceva che la Corte di Cassazione sia anche di origine italiana...

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola.

Senatore De Foresta.... Egli notava, a prova di questa asserzione che fino da antichissimi tempi, Napoli e la Sardegna avevano qualche cosa di simile nei loro ordinamenti. Ma mi conceda l'onorevole Relatore che gli dica, che ei confonde le Cassazioni colle Revisioni, che è appunto ciò che noi domandiamo che sia stabilito in Italia invece delle Corti di Cassazione. È vero che in Napoli come nella Sicilia, come nelle antiche provincie, oltre ai Tribunali di appello, vi è sempre stato o sotto una forma o sotto un'altra, un Tri-

bunale Supremo permanente e anche talvolta semplicemente temporario, per giudicare i casi di aperta violazione della legge, di nullità delle sentenze, di errori di fatto, di manifesta ingiustizia; ma quel tribunale se, giudicando, riconosceva l'errore, lo riparava egli stesso, e questo si è appunto ciò che fanno i tribunali di Revisione o di Terza Istanza e che non fa né può fare la Cassazione francese.

Ma nè in Italia nè in verun altro paese d'Europa, anzi dirò del mondo, prima della rivoluzione francese, v'è mai stato un tribunale che abbia la potenza di esaminare se si è violata la legge, di annullare la sentenza, se crede che la legge sia stata violata o male interpretata, e che debba poi lasciar le cose nello stato in cui sono e rinviare ad un tribunale a lui molto inferiore, affinché giudichi nuovamente e dica chi si è ingannato tra il tribunale di cui si è annullata la sentenza, o la Corte di Cassazione che ha pronunziato l'annullamento.

Ripeto che un tribunale di questa fatta non si è conosciuto mai in verun paese all'infuori della Francia, e se in Italia l'abbiamo avuto e l'abbiamo ora nella massima parte, si è perchè esso ci è stato portato dalla Francia colle sue armi e colle sue leggi.

Ma, come ho già detto, non voglio far questione scientifica sull'origine della Cassazione, la quale d'altronde, chi vuol conoscerla, la trova benissimo trattata nell'opera del Tarbè, *L'origine et l'organisation de la Cour de Cassation*. Io, o Signori, vi farò un discorso semplice e pratico onde poter essere inteso da tutti, anche da quelli che non sieno giureconsulti nè magistrati. Vi farò due quadri; nel primo dei quali vi dirò il bene ed il male che si dice e che si può dire della Corte di Cassazione; nell'altro dirò eziandio il bene ed il male della Terza Istanza, ossia Revisione; e quindi vi farò una proposta che, se troppo non m'illudo, nella sua modestia e nella sua ragionevolezza potrà forse essere accettata dal Signor Ministro e dalla Commissione stessa.

Prima però di entrare in materia io devo rispondere ad una osservazione che è stata fatta nella Relazione che precede il progetto del Ministero, e ripetuta in quella dotta ed elegante dell'onorevole Relatore della Commissione, e che costituisce per me quasi un fatto personale.

Si è detto e nell'una e nell'altra Relazione che lo stabilimento di una Cassazione unica avente sede nella Capitale del Regno, non sia mai stato contrastato da veruna delle Commissioni che furono dai vari Guardasigilli incaricate di studiare questa questione, e che sia stato quasi alla unanimità propugnato e deliberato dalla così detta Commissione dei 25 che fu nominata nel 1865 e nel 1866 dal Ministro Guardasigilli Vacca, e dall'attuale Ministro Guardasigilli De Falco.

Ora, io dichiaro in primo luogo che io aveva l'onore di far parte di questa Commissione, e che fui recisamente contrario al sistema della Cassazione, e

sostenni quello della Terza Istanza, che altri pure furono della stessa opinione, fra i quali rammento l'illustre e compianto deputato Boggio, che aveva già manifestato lo stesso avviso nella Camera dei Deputati, e che nella Commissione dichiarò di riservarsi di impugnare il progetto del Ministero se fosse favorevole al sistema della Cassazione unica da stabilirsi nella Capitale del Regno.

Aggiungo, che se da quella Commissione si deliberò favorevolmente alla Corte di Cassazione, non fu per le discussioni scientifiche che si facessero, e per il merito od il demerito di tale istituzione, in confronto del merito e demerito della Revisione o della Terza Istanza, ma perchè da alcuni membri di quella Commissione, e se non erro, principalmente dagli onorevoli Deputati Rattazzi e Restelli, fu giustamente osservato che per surrogare alla Cassazione la Revisione, o la Terza Istanza, faceva d'uopo necessariamente modificare le disposizioni del Codice di procedura, ma che però il Mandato della Commissione non si estendeva a tanto, non avendo la Commissione ricevuto dal Governo tale missione. E questa osservazione valse principalmente a far trionfare per allora la Cassazione, o almeno fece sì che cessassero le discussioni scientifiche, le quali forse avrebbero potuto convincere più di un Commissario.

Noterò inoltre che d'allora in poi vari giurisperiti scrissero intorno a questa grave questione; uscirono opuscoli in Milano, nella Venezia, a Genova, a Torino, e a Napoli stessa, e tutti questi scrittori, fra i quali nominò principalmente a cagione di onore, l'avvocato Carcano di Milano, unanimemente sostennero la Terza Istanza, ed impugnarono la Corte di Cassazione.

Noterò infine, che all'occasione dei provvedimenti finanziari, l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, dovendo fare una proposta che potesse essere prontamente discussa ed essere compresa nel complesso delle leggi volute per migliorare le condizioni del pubblico Erario, senza danno ben inteso della giustizia, presentò alla Camera dei Deputati in marzo 1870 un progetto ristretto inteso a fare intanto approvare l'unificazione legislativa nella Venezia, la Corte unica di Cassazione, e la revisione e modificazioni delle tariffe giudiziarie.

Come sapete, vi era per tutte quelle leggi una Commissione generale composta di 40 Deputati, la quale si suddivise in varie Sotto-Commissioni in ragione delle materie.

Ora, la Sotto-Commissione giudiziaria, che fu composta degli uomini più competenti e che erano gli onorevoli Deputati Mari, De Filippo, Borgatti, Pisanelli, Torigiani, Piccoli e Fossa, tra i quali, come vede il Senato, vi erano quattro antichi Guardasigilli, questa Sotto-Commissione, dico, dopo aver lungamente esaminata e studiata la questione, e dopo aver naturalmente ottenuta l'approvazione della Commissione generale dei Quaranta, alla quale dovette leggere la sua Relazione, propose

alla Camera, con questa stessa Relazione, stampata il 20 del mese di giugno dello stesso anno, che intanto la Camera approvasse, con le modificazioni che essa proponeva, il progetto di unificazione della legislazione e dell'ordinamento giudiziario nella Venezia e la parte concernente la revisione delle tariffe giudiziarie; ma quanto alla parte concernente la Cassazione, questa competentissima Commissione propose che si soprassedesse e che si rimandasse questa parte del progetto alla presentazione e discussione dell'intero progetto dell'ordinamento giudiziario, dicendo saviamente nella sua Relazione che questa era una questione non solo giuridica, ma anche politica e di alta prudenza; la qual cosa, diceva pure la Commissione, fu fatta sentire dal Ministero medesimo creando la Commissione dei venticinque, giacchè nel decreto di creazione della Commissione e nella lettera di avviso egli diceva che era questa una questione che doveva essere esaminata anche dal lato politico e con le conseguenze che ne derivano.

Io non commetterò la indiscretezza, massime che non è più sul banco del Ministero l'onorevole Raeli, di dimandare se oltre al motivo che egli adduce nella sua Relazione, dello avere disertato la Camera dei Deputati dove già era stampata perfino la Relazione del progetto, e di averlo iniziato ora di preferenza al Senato a cagione delle speciali cognizioni dei membri del Senato, delle molte occupazioni della Camera, e pel timore che il Senato rimanesse senza lavoro; non chiederò, dico, se, oltre a questo motivo, non ve ne sia per avventura alcun altro.

Dirò bensì che all'epoca in cui la Sotto-Commissione stava esaminando quelle tre parti del progetto e attendeva alla sua Relazione, vari giornali che pretendevano essere al corrente degli studi e dei lavori di tutte le Commissioni della Camera, dicevano che i vari membri della Sotto-Commissione giudiziaria si fossero facilmente ravvicinati intorno alla prima e alla terza parte del progetto; ma che quanto alla seconda parte, cioè a quella concernente la Cassazione, i dibattimenti, fossero lunghi e serii, e che una minoranza forte (dicevano i giornali) avente a capo l'illustre Deputato Mari, propugnasse la Terza Istanza invece della Corte di Cassazione, e che questo fosse uno dei motivi per i quali si credette conveniente di rimandare questa parte del progetto all'epoca in cui sarebbe ripresentato e discusso l'ordinamento giudiziario.

A tal che, quando avvenne l'annessione delle provincie romane, generalmente si pensò che alla Camera dei Deputati la Terza Istanza avrebbe il sopravvento.

Ma chechè ne sia di tutto questo, io l'ho dovuto riferire, per rispondere all'allegazione che vi sia già quasi questione decisa in favore della Cassazione. Premesso che la questione non è ancora stata risolta nè direttamente, nè indirettamente, entro ora in materia.

Comincio dalla Corte di Cassazione, e, come vi ho detto, presento coi più semplici e chiari colori il

quadro del bene e del male che se ne dice e che se ne può dire.

La Corte di Cassazione è necessaria, dicono i propugnatori di questa istituzione, perchè mantiene l'uniformità della giurisprudenza e l'esatta osservanza della legge; è necessaria per risolvere i conflitti di giurisdizione tra le autorità supreme giudiziarie e tra le Autorità giudiziarie e amministrative; è necessaria per provvedere alla materia disciplinare; è necessaria per le materie penali; è necessaria perchè vi è già in una gran parte del Regno, cioè in Napoli dal 1809, nella Sicilia dal 1819, nella Toscana dal 1838, nelle antiche provincie dal 1848; infine è necessaria perchè senza di essa (sono parole testuali della Relazione del Ministero) verrebbe meno il sussidio che così il Governo, come il Parlamento, ricevono per l'opera e pei consigli dei più eminenti magistrati.

Esaminiamo brevemente questi motivi che sono i soli addotti e i soli veramente che si possano addurre: e cominciamo dal primo che è il più importante:

La Cassazione mantiene l'uniformità della giurisprudenza e la esatta osservanza delle leggi.

Quanto all'uniformità della giurisprudenza io oso dire che questo è un errore di diritto ed un errore di fatto.

È un errore di diritto ossia scientifico, perchè la giurisprudenza non è altro che il consenso unanime o quasi unanime della universalità sovra una controversia legale; ora io credo che questo non possa farsi che con una serie di giudicati, col tempo, colle discussioni, cogli scritti degli autori, coll'insegnamento dei professori, con le discussioni davanti i Tribunali, e che è impossibile volere che la giurisprudenza si formi con una sentenza di una Corte Superiore, per quanto possa essere elevato il suo seggio, per quanto possa essere superiore il suo sapere; questa cosa ha potuto pensarsi nell'89 in Francia all'epoca in cui anche le persone più liberali erano invase dall'idea della forza, e si credeva che tutto, per fino la scienza, dovesse cedere all'autorità; l'autorità parlava, e ciò bastava perchè il bianco dovesse credersi nero se essa lo avesse detto, e viceversa, ma d'allora in poi è corso un lungo tratto, e tutto ha progredito e rivendicato i suoi diritti.

La scienza ha anch'essa conquistati i suoi. Oggi la forza s'inchina davanti alla scienza e ad essa ricorre per vincere le battaglie.

Oggi giorno se vi fosse una questione scientifica tra medici, chimici, astronomi e non so quali altri scienziati, chi oserebbe proporre di farla finita con una dichiarazione dell'Istituto o dell'Accademia delle Scienze. No, non è così che si chiariscono i dubbi della scienza, si è, come ho detto, collo studio, colla meditazione e col tempo.

Quindi ripeto che sia un errore il dire che la Corte di Cassazione stabilisca la giurisprudenza....

Senatore Bonacci. Domando la parola.

Senatore De Foresta.... E difatti la legge stessa lo ha riconosciuto poichè nell'editto organico del '1865, all'art. 122, non si è detto che la Cassazione abbia per missione di mantenere l'uniformità della giurisprudenza, ma invece quella di mantenere l'osservanza delle leggi; ma anche ciò è un errore forse peggiore del primo....

Senatore Caccia. Domando la parola.

Senatore De Foresta. Mi duole che debba parlare di errore in una legge che è in vigore, e che deve essere rispettata, come la rispetto; ma la verità anzi tutto.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Senatore De Foresta. E difatti; come si vuole che la Corte di Cassazione mantenga l'osservanza della legge, quando essa non provvede che per le cause che le sono deferite e le sue decisioni non fanno mai stato per le altre cause, per modo che l'indomani, il giorno stesso una Corte d'appello, un Tribunale, un Pretore possono giudicare diversamente di quanto ha giudicato la Corte suprema, e se hanno il tempo e l'ingegno, possono divertirsi anche, facendo la sentenza contraria nella causa che è loro deferita, possono divertirsi, dico, a dimostrare che la Suprema Corte, che gli uomini eminenti che hanno giudicato contro la loro opinione, si sono ingannati, e questo si può ripetere le cento, le mille volte e sempre?

Dunque è anche un errore io dico, di pretendere che la Corte di Cassazione mantenga l'esatta osservanza della legge.

Ma come d'altronde potrebbe ciò sostenersi quando la Corte stessa cambia soventi-sime volte di massima e di opinione? Oggi la Corte in una causa decide in un senso; domani si presenta in altra causa la stessa questione, si dibatte inaggiornamente, si presentano dei nuovi punti di vista; e la Corte, la quale non ha mai in vista altro che la giustizia, non si perita di giudicare oggi nero quanto ieri ha giudicato bianco. Io potrei citare a centinaia gli esempi di cause nelle quali e la Corte di Cassazione di Francia e le Corti di Cassazione d'Italia hanno giudicato oggi in un senso, domani in un altro, a tale che non vi è questione, per grave, per difficile, per peregrina che sia, la quale non abbia l'appoggio di qualche decisione della Corte di Cassazione.

Mi permetta il Senato di citare almeno due casi che mi hanno molto colpito, e che credo che possano anche fare qualche sensazione al Senato. Uno di questi casi lo prenderò da affari portati alla Corte di Cassazione di Torino dalla Corte di Appello di Bologna, che pertanto io bene conosco; l'altro lo prenderò dalla Corte di Cassazione di Firenze, che sarà sicuramente ben conosciuto dalla Commissione.

Alla Corte di Appello di Bologna si presentò, dopo la legge che ha aboliti i fidecommissi, la grave questione di sapere se, quando si tratta di fidecommissi condizionali, come per esempio, se l'erede muoia senza

prole od altro discendente, il primo chiamato cui la legge abolitiva riserva la metà della nuda proprietà dei beni componenti la dotazione del fidecommissio, sia quegli che aveva quella qualità all'epoca della pubblicazione della legge abolitiva, ovvero colui che fosse tale quando verrebbe a verificarsi la condizione sotto la quale fu costituito il fidecommissio.

La Corte di Bologna, Sezione 1^a, in una causa Astolfi, decise che il primo chiamato che aveva diritto alla metà della nuda proprietà dei beni fidecommissari, era quello che aveva cotale qualità all'epoca dell'attuazione della legge.

La questione era molto impegnata, fu molto dibattuta, e naturalmente fu portata alla Corte di Cassazione, dalla quale, dopo 2 o 3 anni, venne una sentenza in data de' 28 dicembre 1864, che è riferita nella Raccolta del Bettini, vol. XVI, 1864, parte I, pag. 798, colla quale la Corte fu di avviso che il primo chiamato che aveva diritto alla metà dei beni, era quello che si troverebbe avere quella qualità, allora quando si verificherebbe la condizione sotto la quale era stato istituito il fidecommissio.

Quindi cassò la sentenza della Corte di Appello di Bologna, commise ad altra Corte di giudicare nuovamente; giudizio però che non ebbe luogo perchè le parti si composero amichevolmente.

Due anni circa dopo, la stessa questione si presenta di nuovo avanti la medesima Corte di Bologna in altra causa, cioè nella causa Malmusi contro Veggiani.

Nuova questione molto impegnatamente ed eruditamente discussa, massime che quegli che sostenevano che il primo chiamato dovesse essere quello che avrebbe tale qualità quando si verificasse l'indicata condizione, avevano per sé l'autorevole voto della Cassazione.

Questa volta il giudizio, per motivi che il Senato apprezzerà senza dubbio, fu rimesso alla 2^a Sezione della Corte d'Appello e questa persistette nella giurisprudenza che aveva stabilito la 1^a Sezione, tornando a dichiarare che il primo chiamato avente diritto ai beni, era colui che aveva tal qualità all'epoca in cui il fidecommissio aveva cessato, per la sopravvenienza della legge abolitiva.

Fu ricorso naturalmente da questa sentenza alla Corte di Cassazione, ove di nuovo ebbe lunga aspettazione, e finalmente la Corte suprema con sentenza del 14 agosto 1868 riferita nella stessa raccolta del Bettini, volume 1^o di quell'anno, parte prima, pagina 736, a relazione di uno dei consiglieri, che è ora uno degli ornamenti della Corte di Cassazione di Firenze, ritrattando la sua prima giurisprudenza, riconobbe che il primo chiamato che aveva diritto ai beni fidecommissarii, era realmente quello che aveva tale qualità all'epoca della pubblicazione della legge, come lo aveva reiteratamente deciso la Corte di Bologna, e quindi respinse il ricorso contro la sentenza della Corte medesima.

Vengo alla causa della Corte di Cassazione di Firenze.

Tutti conoscono la grave quistione che si agitò davanti ai tribunali per sapere se la legge del 1867, che obbliga i beni degli enti ecclesiastici alla conversione, fosse egualmente applicabile ai beni delle fabbricerie.

Varie, a questo riguardo, furono le opinioni dei tribunali e delle Corti; gli uni si pronunciarono per la comprensione, gli altri per l'esclusione.

Intanto sorvenne una sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, lungamente e sapientemente motivata, colla quale si decise che la legge del 1867 sulla conversione dei beni degli enti ecclesiastici non era punto applicabile alle fabbricerie.

Or bene, come sa il Senato, il Governo che avrebbe potuto fare una legge nuova, dandole anche, se voleva, effetto retroattivo, e rispettare la decisione della Corte di Cassazione, convintosi senza dubbio che questa si era ingannata, propose una legge interpretativa, e dichiarò che la detta legge aveva compreso i beni delle fabbricerie fra quelli da essere convertiti, dando in sostanza ragione alle Corti d'Appello che avevano pronunziato in questo senso, e torto alla Cassazione.

Ora io domando, come si possa dire sul serio che la Corte di Cassazione mantenga l'uniformità della giurisprudenza, l'esatta osservanza della legge?

Veniamo ora al secondo motivo. La Cassazione, si dice, è necessaria per sciogliere i conflitti di giurisdizione tra la suprema autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa.

Signori, io credo che questo sia un errore, e più che un errore, una cosa che urge che sia corretta nella nostra legislazione. Io credo che lo sciogliere i conflitti tra le Autorità Supreme, e massime quello tra l'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa, in un Governo ben regolato e costituzionale non appartenga che ad una sola Autorità, al Capo del Potere esecutivo, che è quanto dire al Re. A lui solo, al Capo del Potere esecutivo deve spettare di decidere allorchè sorga conflitto, tra due rami del potere stesso indipendenti l'uno dall'altro. Il Re, per mezzo di un Decreto controfirmato dal Ministero, sentite le Autorità che hanno preso parte al conflitto, deve scioglierlo, come quello da cui emanano quei poteri stessi.

- Vero è che ci si dice: Ma questo non presenterebbe abbastanza garanzie perchè il Ministero sente l'avviso del Consiglio di Stato, sente l'avviso del Procuratore generale della Corte di Cassazione, ma poi fa quello che stima, e quindi chi risolve la questione è il Ministero; d'altronde, non sarebbe conveniente che il Consiglio di Stato decidesse la questione tra l'amministrazione e l'Autorità giudiziaria, per non dare la preminenza al potere amministrativo sul potere giudiziario, e viceversa.

Signori, io non parlerò di queste questioni di preminenza, che sono miserie che non credo che debbano essere valutate dal legislatore. Parlerò bensì della garanzia, e dirò che è un errore costituzionale il dire che le risoluzioni dei conflitti, fatte dal Re sulla proposta

dei Ministri, sentite le parti interessate, non presentano tutte le garanzie desiderabili. Si dimentica, ciò dicendo, che il Ministero è il rappresentante della maggioranza del Parlamento, e che il Parlamento rappresenta la Nazione, si dimentica inoltre che il Ministero è responsabile dei suoi atti ed è censurabile.

Quando mai accadesse che il Re, sulla proposta del Ministero, risolvesse un conflitto di giurisdizione in modo contrario alla legge, la parte interessata ha diritto di ricorrere al Parlamento, di dimostrare che il Ministero si è ingannato, e di domandare la revoca del decreto reale. Il Parlamento esamina, e se trova fondato il richiamo, può chiamare all'ordine il Ministero e ingiungergli di revocare il decreto, od in difetto dargli un voto di sfiducia; se invece crede che il conflitto sia stato ben risolto, respinge il ricorso.

Quindi io ripeto che credo un errore il voler dare alla Corte di Cassazione l'attribuzione di risolvere i conflitti di giurisdizione tra l'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa.

Ma si dice: — La Corte di Cassazione è inamovibile, e nella sua inamovibilità avete tutte le garanzie. —

Ed io rispondo che, appunto perchè la Corte di Cassazione è inamovibile, sarebbe molto pericoloso di darle la facoltà di risolvere in modo sovrano ed assoluto i conflitti di giurisdizione tra il potere giudiziario ed il potere amministrativo, perchè dopo la sua decisione non vi è più nessun mezzo legale e costituzionale per correggere l'errore o vincere la sua renitenza, e quindi si potrebbe andare fino allo squilibrio dei poteri ed alla confusione.

Quindi ripeto che questa attribuzione non deve essere data nè alla Corte di Cassazione, nè al Consiglio di Stato.

Del resto, se anche non si volesse dare questa facoltà, (come io sono convinto che si deve dare, e come è in Francia, come è in tutti i paesi costituzionali) al Capo del Potere esecutivo, si potrebbe studiare qualche altro mezzo, e lo si potrà quando verremo alla revisione della legge del 1862 che ci è promessa da otto anni, e forse si riuscirà a stabilire che i conflitti di giurisdizione fra le Autorità supreme giudiziarie, e principalmente quelli tra le Autorità giudiziarie e le amministrative siano risolti da una Commissione mista, composta di supremi amministratori e di supremi Magistrati, oppure composta da un numero di Senatori e da un numero di Deputati, la quale Commissione avesse un'esistenza o permanente, o anche annuale, e fosse presieduta un anno da un Senatore, ed un anno da un Deputato.

La cosa sarebbe facilissima. Intanto io dico che il secondo motivo, col quale si propugna l'istituzione della Corte di Cassazione, non solo non è fondato, ma anzi totalmente erroneo.

Del terzo motivo dirò pochissimo.

Si dice: — La Corte di Cassazione è necessaria per provvedere nelle materie disciplinari. —

Io rispondo primieramente che i casi di intervento della Corte di Cassazione per le materie disciplinarie sono rarissimi.

Dallo stabilimento del Regno d'Italia, cioè dal 1860 in poi io non ho veduto un caso solo, in cui si sia portata davanti alla Corte di Cassazione una domanda disciplinaria contro di un Magistrato.

Ed è naturale, o Signori, e sgraziatamente naturale, perchè a lato dell'inamovibilità dei giudici, palladio dell'indipendenza della Magistratura e della garanzia dei cittadini, il Governo (dico il Governo e non il Parlamento, perchè la disposizione, di cui sto per parlare, non è mai stata approvata dal Parlamento) ha collocato la facoltà di traslocare i Magistrati, questa spada che si tiene continuamente sospesa al capo della Magistratura. Con questo rimedio il Ministero non ha più bisogno di ricorrere alla Corte di Cassazione per punire il Magistrato che trasgredisca al suo dovere; egli ha in mano quanto basta per comandare da padrone; fortunatamente però, lo dico in onore del vero, da una parte sono rari i casi nei quali qualche Magistrato obblighi il Ministero a ricorrere a questo grave provvedimento; e dall'altra non solo il Ministero non ne abusa, ma non ne usa che rarissimamente e con estrema ripugnanza, massime da poi che un energico Ministro avendo voluto usarne contro alcuni Magistrati, protetti da un certo partito, rimase vittima della sua energia e dovette rinunciare al portafoglio. Ma non è nemmeno vero che per provvedere alle materie disciplinarie sia indispensabile la Corte di Cassazione.

Ciò che fa essa, potrebbero farlo le Corti di Revisione, e quanto ai membri della Corte di Revisione vi si provvederebbe come si provvede per quelli della Corte di Cassazione; ogni Corte provvederebbe per la disciplina di tutta la Magistratura inferiore del suo distretto e per quella dei singoli membri di una Corte. Dunque anche il terzo motivo non ha alcun valore.

Il quarto concerne le materie penali. Si dice: — La Corte di Cassazione è necessaria per le materie penali, massime per le sentenze che vengono dalle Corti d'Assise.

Ma la risposta è semplicissima: un solo articolo basterebbe per provvedere a questo scopo: non si avrebbe altro che a dire: — Le Corti di Revisione avranno le attribuzioni tutte che hanno ora le Corti di Cassazione nelle materie penali. — Come si provvede ora in queste materie dalle quattro Corti di Cassazione?

Ciascuna Corte provvede pel suo distretto. Ebbene, fate le Corti di Revisione, le quali potrebbero essere appunto, almeno nel principio, quattro, nei luoghi stessi dove sono adesso le Corti di Cassazione, e la legge stessa dica: — Le Corti di Revisione avranno le attribuzioni nella materia penale che attualmente hanno le Corti di Cassazione. —

Quinto motivo. Dirò una parola sola. Si disse che si deve conservare la Corte di Cassazione, perchè vi è in Napoli, in Torino, in Palermo, in Firenze.

Ma io osservo che se la Cassazione vi è in quello

parti del Regno, si è, come l'ho già detto, perchè vi è pure nel Codice di procedura francese che abbiamo accettato forse troppo ad occhi chiusi, come abbiamo accettato tante altre cose non buone, perchè accettando l'organizzazione francese colla sua procedura, era naturale che vi fossero anche le Corti di Cassazione che ne facevano parte; ma nel giorno in cui gl'Italiani penseranno a far essi pure un buon Codice di procedura, prendendo per istampo, non gli ordinamenti della rivoluzione francese, ma quelli dei nostri maggiori, allora cesserà la ragione o il pretesto di avere la Cassazione francese.

Ed a questo motivo si potrebbe anche aggiungere il patrocinio che questa istituzione, una volta accettata, ha sempre trovato nei membri che la compongono, che sono i Magistrati più autorevoli e più influenti: ma anche questo appoggio le sarà tolto mercè il patriottismo e l'amore del pubblico bene di questi Magistrati, del quale punto non dubito.

Ora mi rimane l'ultimo motivo accennato nella Relazione ministeriale, cioè: affinchè non venga meno il sussidio di opera e di consiglio che così il Governo come il Parlamento ricevono dagli eminenti Magistrati che compongono la Corte di Cassazione.

Io non avrei voluto parlare di questo motivo, e non ne avrei parlato per certo, se un rispettabilissimo ed antico Magistrato, sapendo che io dovevo prendere la parola in questa discussione, non m'avesse esortato a parlarne, e non me ne avesse fatto quasi un caso di coscienza. Se le mie parole cadranno sotto i suoi occhi, egli vedrà che, qualunque ne sia il mio dispiacere, ho accolta la sua esortazione perchè condivido i suoi pensieri e perchè per verun riguardo al mondo non transigo mai col mio dovere e colla mia coscienza.

Signori, io ho la più alta stima e venerazione degli uomini che compongono e principalmente che dirigono la Corte di Cassazione è l'Ufficio generale che vi è a lato, e sono certo che il Governo come il Parlamento non potranno che giovarsi ricorrendo ai loro consigli ed alla loro opera per progetti di leggi, per gravi deliberazioni e per altri affari; come sono certo egualmente della somma onoratezza ed indipendenza di quegli illustri Magistrati. Ma però io non vorrei che questi né altri Magistrati avessero verun contatto col Governo né col Parlamento, né partecipassero per questo o per quell'altro Ministero, onde la Magistratura non corra pericolo di essere travolta nelle vicende politiche, o per lo meno scossa ad ogni crisi ministeriale.

Mirate, o Signori, cosa è avvenuto in Francia! Fin tantochè la Magistratura si è tenuta lontana dal potere, dalle amministrazioni e dai Ministri ed è stata fedele a quello storico detto del Barone Legier: *La Cour rend des arrêts, et pas des services!* essa ha sopravvissuto a tutti i mutamenti politici: sono cadute le dinastie, sonosi cambiate più volte le forme di governo; ma la Magistratura è sempre stata salda e rispettata al suo posto.

Quando nell'ultimo impero, negli ultimi 10 anni i capi della Magistratura, seguendo l'esempio di quel signor Troplong penultimo primo presidente della Corte di Cassazione, che era rispettabilissimo per la sua scienza, ma disgraziatamente non altrettanto per la dignità e per la indipendenza del suo carattere, sonosi troppo accostati al Capo dello Stato che regnava sulla Francia ed ai suoi Ministri, ed hanno imprestato il loro concorso per Commissioni, per Consigli, anche in affari personali ed altro, hanno dato luogo al severo decreto della Delegazione di Bordeaux del Governo della Difesa nazionale.

È vero che si è ora presentato un progetto di legge per far revocare questo decreto. Ma Dio voglia che nella discussione di questa legge non segua qualche scandalo peggiore del decreto medesimo!

Ad ogni modo, il male è fatto, se un giorno il partito che sembra ora in minoranza alla Assemblea Costituente, venisse in maggioranza, chi ci assicura che il decreto di Bordeaux non fosse anche oltrepassato, e invece che su 10 o 12 capi della Magistratura, non si menasse man bassa sopra di tutto? Io credo pertanto che quest'ultimo motivo addotto nella Relazione del Ministero non possa essere approvato; anzi è mia opinione che le parole che ho riferite sieno forse uscite inavvertitamente dalla penna del redattore della Relazione ministeriale, e che ad ogni modo abbiano oltrepassato il suo pensiero.

Comunque sia, egli è certo che esse hanno fatto una penosissima impressione fuori di questo recinto, e massime nella Magistratura; e una prova di ciò è appunto l'esortazione che ho io avuta, e della quale vi ho parlato.

Desidero sinceramente che questa penosa impressione possa essere a pieno cancellata dalle voci autorevoli dell'onorevole Ministro e della Commissione. Intanto io dico che non si deve parlare di questo motivo per appoggiare la Cassazione, e che se esso sussistesse in fatto, sarebbe una ragione di più per non volere la Cassazione, e tanto meno nella Capitale del Regno, a lato del Governo e dei Ministri.

Questi sono i motivi che si adducono in favore della Cassazione; avete inteso, o Signori, che valore essi abbiano. Tuttavia io voglio supporli più o meno fondati; ma mi concederete che per decidere se una istituzione sia buona o cattiva, se sia da conservarsi o da modificarsi, bisogna esaminarla da tutti i lati, bisogna udire il bene e anche il male.

Ebbene, io dirò poco, non entrerò in grandi argomentazioni; ma vi dirò in poche parole il gran male che frutta questa Cassazione, e porto opinione che ne sarete grandemente colpiti.

L'istituzione della Corte di Cassazione è in se stessa viziosa, è poco meno che assurda.

La parola è dura, è aspra, ma è necessaria, perchè è una verità.

La Cassazione rende il nostro organico giudiziario

illogico ed imperfetto; la Cassazione prolunga indefinitamente le liti e talvolta, a scapito dell'autorità morale della giustizia, a disdoro della Magistratura e con rovina delle famiglie; la Cassazione, infine, è politicamente e materialmente impossibile nel Regno d'Italia.

Io mi attengo a questi quattro motivi e prescindo dai molti e molti altri che si potrebbero addurre, per non prolungare indefinitamente il mio discorso. Comincio dal primo vizio intrinseco dell'istituzione:

Sapete che cosa fa la Corte di Cassazione?

Voi, Signori Senatori, avrete forse creduto, o l'avrete inteso, che quando si va davanti ad un Tribunale superiore e si dice: — il Tribunale che mi ha giudicato ha violato la legge o l'ha male interpretata, o ha errato in fatto, o ha errato in criterio, domando che la sentenza sia annullata, — quel Tribunale Supremo, riconoscendo l'errore, annulli la sentenza denunciata e ripari l'errore e l'ingiustizia. Ma no, per la Cassazione la cosa è diversa. Se essa riconosce l'errore, annulla la sentenza denunciata e rinvia la causa ad un altro Tribunale di grado uguale a quello che essa crede che abbia male giudicato affinché giudichi egli alla sua volta; e il Tribunale, la Corte d'Appello, e perfino un semplice Pretore possono di nuovo giudicare, cosa che avviene sovente, come aveva giudicato il precedente.

Ora, ditemi voi col semplice vostro buon senso ed alto criterio se nel secolo in cui viviamo un sistema di questa fatta possa dirsi logico e sia tollerabile?

Dunque io dico che questa istituzione è in se medesima viziosa.

Vengo al secondo motivo contrario alla Cassazione, il rendere cioè il nostro sistema giudiziario imperfetto.

Tre difetti sono i motivi per i quali un giudicato può essere erroneo ed ingiusto, o dirò meglio, tre sono i modi con i quali si può commettere, involontariamente sempre, non ne dubito, una più o meno grave ingiustizia:

O perchè non si è bene interpretato o si è violata la legge, o perchè si è errato in fatto, o perchè non si sono bene apprezzate le clausole di un contratto, gli elementi di prova, le applicazioni del fatto alla legge e della legge al fatto.

Or bene, col sistema esotico della Cassazione noi abbiamo il mezzo per poter riparare l'ingiustizia quando sia la conseguenza dell'erronea interpretazione o della violazione della legge; ricorrendo alla Cassazione, abbiamo il mezzo per far riparare la ingiustizia quando questa emani da un errore materiale di fatto che sia stato commesso o nel presentare la difesa, o dal giudice nel giudicare.

Ma quando l'ingiustizia sia causata dall'apprezzamento delle clausole di un contratto, dagli elementi delle prove dalle disposizioni di un testamento, da tutti quegli innumerevoli errori che possono accadere e che sono chiamati errori di criterio, non c'è mezzo di farli correggere; se siete pregiudicati nel primo o nel secondo modo, troverete mezzo di ottenere giustizia, ma se lo

siete stato, perchè i giudici hanno male giudicato la vostra causa, dovrete aver pazienza, e l'ingiustizia non avrà rimedio benchè sia manifesta.

Coloro ai quali accade sovente di dover compulsare le raccolte delle sentenze della Corte di Cassazione di Francia, e di quelle d'Italia avranno veduti molti casi nei quali la Corte considerando questo, considerando quest'altro e considerando ancora quell'altra cosa, considerando che da tutto questo risulta che veramente il primo, il secondo, o il terzo motivo adottato nel ricorso sono fondati, ma che però questi motivi non costituiscono che un *mal jugé*, un *male giudicato*, un errore di criterio, rigetta il ricorso. — Vi è stata fatta un'ingiustizia, ma abbiate pazienza: io, dice la Corte, sono impotente a ripararla. —

Ora, io domando se un tale sistema sia tollerabile; quando la legge non lasciasse più al litigante la facoltà di ricorrere dopo la prima o la seconda sentenza, si potrebbe intendere la cosa: — Avete portata la causa in prima istanza, l'avete portata in Appello, ora è finito, non avete più niente a dire; — ma quando la legge dà facoltà di ricorrere ancora ad un Tribunale Supremo, ad un Tribunale che inspira confidenza per la sua sapienza e per la sua autorità, e che questo tribunale viene e dice: — Si avevate ragione, vi è stata fatta un'ingiustizia, ma non è nelle mie attribuzioni di correggerla, — oh! allora io dico che quel sistema è vizioso, e che è obbligo imprioso del legislatore di modificarlo e di cambiarlo.

E notate che questo sistema della Cassazione dà anche luogo ad un altro grave inconveniente che tende sempre a minorare l'autorità morale ed il prestigio della giustizia.

Vi ho detto che per gli errori di diritto si ricorre in Cassazione; per gli errori di fatto la legge attuale accorda la revocazione della sentenza errata da proporsi davanti allo stesso Magistrato, che l'ha pronunziata, non credendosi che la Corte di Cassazione debba mai occuparsi delle questioni di fatto.

Io sono certo che se tutti i litiganti che si trovano nel caso di valersi del mezzo della revocazione, fossero testimoni della diligente attenzione, delle pazienti operazioni, delle più minute indagini, del massimo scrupolo con cui quegli stessi giudici, i quali già hanno pronunziata la tal sentenza impugnata, verificano se l'errore sussista, ne sarebbero sommamente edificati.

Ma che volete? gli uomini bisogna prenderli come dono.

Quando la domanda di revocazione per errore di fatto è rigettata, quello che perde la causa vi dice: — Cosa volete; il Pretore, il Tribunale, la Corte non danno torto a se stessi, e per non iscomparsi, hanno rigettato la mia domanda; — e queste cose non fanno certamente bene all'amministrazione della giustizia, come non ne accrescono il prestigio.

Dunque per questo secondo motivo la Corte di Cassazione, anzichè un bene, è un male.

Veniamo al terzo.

Prolunga indefinitamente le cause, e benespesso è gravissima rovina delle famiglie.

Sapeste qual è l'organizzazione della Corte di Cassazione?

Molti di voi, Signori, quelli che sono Magistrati, certo lo sanno; altri forse no.

Ebbene quando una sentenza di un Pretore, di un Tribunale, di una Corte è denunciata alla Corte di Cassazione, (e notate che si può andare alla Corte di Cassazione per qualunque somma anche per uno scudo;) quando è denunciata una sentenza alla Corte di Cassazione, la Corte, nell'innumerabile arretrato che ha, e di cui parlerò tra poco, dopo due, tre, quattro anni, ed ho letto in un discorso inaugurale di un procuratore generale, dopo cinque anni, pronuncia la sua sentenza. Se rigetta il ricorso, la causa è finita; ma se trova che realmente vi sia luogo ad annullamento, annulla la sentenza e rimanda la causa ad un altro Tribunale di ugual grado, affinchè giustichi nuovamente, e quest'altro Tribunale, dopo un tempo, che non è sempre dei più brevi, dopo molte discussioni, si costituisce giudice tra il Tribunale suo collega e la Corte Suprema, esamina chi dei due ha detto bene. Se crede che la Corte di Cassazione abbia avuto ragione, seguita la sua giurisprudenza e giudica in quel senso; se crede al contrario che il Tribunale di 1^a o di 2^a istanza abbia detto meglio della Corte di Cassazione, persiste e giudica come aveva giudicato l'altro Tribunale; allora si può di nuovo andare alla Corte di Cassazione: questa volta la Corte di Cassazione, dopo una nuova e lunga aspettativa di più anni, pronuncia a Sezioni riunite; nè è raro il caso in cui la Corte riconosca che essa si era ingannata, e che i due Tribunali hanno giudicato meglio, allora respinge il ricorso. Ma se invece persiste nella sua prima opinione, in tal caso annulla anche la seconda sentenza denunciata; rinvia la causa per la terza volta ad un Tribunale sempre di ugual grado, il quale nella applicazione della legge deve in quella causa giudicare come la Corte gli prescrive. E con questo andirivieni da un Tribunale all'altro, si sono perduti più anni e consumate sovente le estreme risorse di un povero litigante, balustrato da un polo all'altro.

E notate che intanto la sentenza denunciata in Cassazione è esecutoria: cosicchè accade talvolta che quando la Corte di Cassazione o l'ultimo Tribunale ha detto l'ultima parola, il danno è già irreparabilmente consumato. Un povero disgraziato che si voleva debitore di una somma, e che non lo era, con tutto questo andirivieni, è intanto obbligato a pagare ciò che non può pagare, sono venduti i suoi beni, ed egli e la sua famiglia sono posti sul lastrico prima che venga la decisione definitiva.

Ora domando io se è possibile di approvare un si-

stema che conduce a queste sì frequenti e sì strazianti conseguenze?

Potrei estendermi più lungamente su questo terreno anche con casi pratici che sono veramente lamentevoli, e lagrimevoli, ma credo che quanto ho detto basti.

Vengo all'ultimo:

Ho detto che l'istituzione della Corte di Cassazione nel Regno d'Italia è politicamente e materialmente impossibile.

Politicamente perchè con l'avvertenza stessa che faceva il Ministro alla Commissione dei 25, io credo poter dire che in questi tempi e per ancora molto tempo avvenire non possa essere prudente di togliere la Corte di Cassazione da Napoli, di togliere la Corte di Cassazione da Torino, di toglierla da Palermo, e di toglierla con ingratitudine da Firenze al momento stesso che le viene tolta la Capitale. Abbiamo già sufficienti altri motivi di malcontento, senza aggiungere anche questo, per una sola ragione che in ogni caso sarebbe più metafisica che reale.

Abbiamo veduto nel Regno Subalpino, nel quale le cose si facevano con calma e alla cui prudenza siamo debitori dello stato in cui ci troviamo, che quando si son tolti i vantaggi che aveva la Città di Milano, si è trasportata la Corte di Cassazione da Torino a Milano, togliendola così dalla Capitale del Regno. Nè ho veduto che siano avvenuti degli inconvenienti, perchè la Corte di Cassazione sedesse in un'altra Città e non, in quella dove sedeva il Governo; anzi, posso assicurare che quando la Cassazione fu poi da Milano restituita a Torino, ho inteso da varii membri della Corte di Cassazione, e specialmente da varii avvocati di gran fama esercenti a Torino stesso, che trovavano che era meglio quando la Corte era a Milano dove non si sapeva nemmeno se vi fosse nè dove fosse.

Ma lascio tosto la politica per la quale mi affido all'alto senno del Senato.

Vengo alle difficoltà materiali. Signori, nella sua Relazione l'onorevole Relatore (senza che io vada a rivangare i dati statistici che avevo preparato), l'onorevole Relatore vi ha detto che vi sono diecimila e tante cause civili e quattromila e più cause penali arretrate, e così in tutto quasi 15 mila.

Ora, con 4 Cassazioni avete un arretrato spaventevole di 15 mila cause che aspettano giustizia; e come volete che con una sola Corte si possa provvedere alla retta e pronta amministrazione della giustizia per tutto il Regno, con l'aggiunta ancora che sopravviene dalle Provincie di Roma, della Venezia e di Mantova? È impossibile, e l'impossibile non può esser fatto. Fate pure tutte le combinazioni che volete, non è possibile che la Corte di Cassazione unica possa adempire al suo ufficio. Di qui ad alcuni anni saremo nuovamente a ritoccare la istituzione ed a dover riconoscere l'assoluta impossibilità che vi è già ora dimostrata. Ed infatti, parlo sempre di quattro Corti, si vede che la media delle cause civili che annualmente s'introducono in

Cassazione, senza le nuove provincie, è di 2000 cause circa all'anno, e quella delle cause che si spediscono è di circa 1080. Ma come è possibile di andare avanti se s'introduce il doppio delle cause che si giudicano? E se ciò avviene con 4 Cassazioni e con minore territorio, come volete con una Corte sola spedire tutte le cause?

Sentite, o Signori, le parole che diceva un dotto e venerando Magistrato che, dopo essere stato decano ed ornamento della Corte di Cassazione di Torino, per una disposizione della legge che io non voglio criticare, ma che non lodo, sebbene abbia attinto l'età di 75 anni, non avendo diritto alla giubilazione, perchè entrato in età provetta al servizio, ha dovuto assumere l'ufficio di sostituto del Procuratore Generale: questo grave e venerando Magistrato, nel discorso inaugurale di quest'anno, accennando a quel tremendo stato di cose, ed ai pericoli che ne possono derivare, dicea:

« Cinque anni di tempo per decidere una causa » in Cassazione! vale a dire dopo che la causa stessa » ha già percorso i lunghi stadii della prima e della » seconda istanza; e nel pericolo che una decisione » di annullamento riapra la discussione del merito » quando speravasi e forse era intrapresa e compiuta » la discussione del giudicato. È una prospettiva tremenda per qualunque padre di famiglia che sia costretto a litigare.

» Gl'Inglese dicono proverbialmente: *il tempo essere moneta*, può dirsi con eguale esattezza: *il tempo è giustizia*.

» È impossibile valutare i danni economici che sono la conseguenza di codesti ritardi.

» Quanti capitali giacenti senza profitto! quante miserie per mercedi dovute e non consegnate, quante abilità rimaste inattive, quanti fallimenti di onestissimi commercianti per non avere avuto più presto il soddisfacimento dei propri crediti, quante vittorie ottenute dopo che la jattura è già consumata e dopo che il debitore prima ricco divenne poi per malizia o per disgrazia insolvente! »

Continua poi il dotto e venerando Magistrato osservando che la colpa non è della Corte di Cassazione, ma dell'insufficienza dell'istituzione.

Egli passa poi a parlare dei ritardi nelle cause penali, nè è più lieta la narrazione che fa del grande arretrato e delle dolorose sue conseguenze.

Qualunque sieno le teorie, nel fatto però e nella pratica, esse devono trovare una piena ripulsa.

Ma si dice. — Siamo penetrati di questo; intendiamo anche noi che la Corte di Cassazione deve essere sufficiente a fare il proprio compito; se vi ha lavoro per dieci, è impossibile che si voglia far fare da cinque o da sei; ma noi vogliamo comporre diversamente la Corte di Cassazione unica, la quale avrà sede nella Capitale del Regno.

Noi vogliamo che sia molto numerosa, e che essa invece di sedere tre o quattro giorni la settimana,

possa tener sedute tutti i giorni, e così le cause saranno più prontamente spedite.

Io credo che coloro i quali vagheggiano quest'idea, dottissimi personaggi in teoria, dimentichino la pratica. In pratica, se si tentasse questo spediente, si vedrebbe che la cosa è impossibile; il rimedio non impedirebbe il male, anzi lo accrescerebbe, e lo provo.

Primieramente, quando farete sedere la Corte di Cassazione tutti i giorni della settimana, non avrete che l'aggiunta di una metà di lavoro attuale: ma se ora quattro Corti di Cassazione non ispediscono che la metà del numero delle cause che s'introducono, è evidente che quando avrete una sola Corte di Cassazione, quand'anche questa Corte unica facesse la metà di più del lavoro attuale, voi avreste sempre cinque ottavi dell'arretrato che ora si lamenta, e ciò anche senza calcolare l'aumento che pur le vien a cadere sulle spalle per le Provincie di Roma, della Venezia e di Mantova.

Ma questo progetto delle sedute in tutti i giorni dell'anno è egli possibile, è egli praticabile? Io non lo credo: primieramente, perchè vi sarebbe tale ingombro nella Cancelleria e negli Uffici dipendenti, da non potersi più riconoscere; 2° perchè si troverebbe una ripulsa invincibile da tutta la Curia, poichè gli Avvocati che esercitano avanti alla Corte di Cassazione sono anche occupati in altre cause; e se tutti i giorni voi avete seduta pubblica alla Corte di Cassazione, non potranno più difendere i loro clienti, perchè accaderà sovente che siano per varie udienze chiamati avanti la Corte ed avanti altri Tribunali.

Ma vi è di più: io lascio a parte queste considerazioni secondarie ma che nulladimeno sono di grande importanza, perchè l'esperienza dimostra che le difficoltà secondarie nell'applicazione sovente sono quelle che impediscono il buon andamento delle cose; e dico che col far tenere udienza tutti i giorni alla Corte di Cassazione si rende impossibile il regolare andamento del servizio. Come si farà per ripartire questo continuo servizio tra tutti i membri della Corte?

Probabilmente, anzi certamente si farà a turno di ruolo.

Ebbene, prendete questo sistema, prendete anche quello, che sarebbe peggiore, di lasciare all'arbitrio del Presidente di chiamare oggi Tizio, dimani Caio, un altro giorno Sempronio, vedrete gli intrighi che si faranno e i continui lamenti, perchè la causa sia giudicata oggi piuttosto che dimani, perchè oggi v'è Tizio giudice, dimani vi sarà Sempronio. E poi, quando uno avrà perduto la causa, dirà che l'ha perduta perchè non si è giudicata il giorno in cui vi doveva essere quel tale o tal altro consigliere, e perchè si è giudicata un altro giorno, e l'autorità morale della giustizia verrà a scapitarne: essa è già molto scossa, confessiamolo pure, e con quel sistema sarebbe intieramente atterrata.

Ma v'è ancora di più: il peggio si è che con questo

sistema non si può andare avanti per giudicare le cause; imperocchè se la Corte deve tenere udienza tutti i giorni, siccome le udienze si prolungano assai e fino agli estremi limiti, essa non avrebbe mai il tempo per deliberare. E poi se i giudici cambiano tutti i giorni, come si farà per far trovare quelli avanti ai quali la causa fu discussa? Bisognerebbe variare il ruolo, interrompere il servizio delle sedute pubbliche.

Tutto questo, credetelo pure, o Signori, ci condurrebbe al caos, e prova che quando si vuol tentare l'impossibile, si cade nell'assurdo e nel precipizio.

Ma, si dice: — Guardate la Francia; essa ha 38 milioni d'abitanti, eppure si va avanti con una sola Corte di Cassazione nella Capitale del Regno: perchè non si potrà fare altrettanto in Italia nella quale non siamo che 25 milioni? — La risposta a questo argomento è facile e perentoria.

In primo luogo si avverta che in Francia sono tre quarti di secolo che si hanno i Codici e le leggi d'imposta, e che pertanto le questioni di diritto sono in molto minor numero di quello che necessariamente sono e devono essere in Italia, dove abbiamo da poco tempo tutti i Codici ed una massa di nuove leggi di imposta e di altro genere; che in Francia nella stessa Corte di Cassazione vi sono, si può dire, due Corti; vi è la Sezione dei ricorsi, vi è la Sezione di merito, e tutte e due funzionano contemporaneamente: la Sezione dei ricorsi, la quale non sente che una parte, nè ammette discussione, ed allontana buon numero dei ricorsi; e non vanno poi alla Sezione che si occupa del merito, che i ricorsi ammessi dalla Sezione dei ricorsi, che sono la parte più piccola.

Nelle antiche Provincie eravi pure la Sezione dei ricorsi, ma nella revisione dell'ordinamento giudiziario fatta nel 1868 la Sezione dei ricorsi fu abolita, e si fece bene perchè essa vizia e rende anche peggiore l'istituzione per molte ragioni che sarebbe troppo lungo ed inopportuno di qui riferire.

Ma non basta ancora!

In Francia vi è tuttora la giurisdizione dei Tribu-

nali speciali del Contenzioso Amministrativo contro le cui decisioni non si ricorre alla Corte di Cassazione, ma sibbene al Consiglio di Stato: ed è certo, o Signori, per chi ha la pratica degli affari, che, attese le nuove nostre leggi di imposta, la legge per la soppressione delle Corporazioni religiose, ed altre molto interessanti lo Stato, un buon terzo delle liti che qui abbiamo, in Francia non vanno davanti alla Cassazione, ma sibbene al Consiglio di Stato.

Questa giurisdizione voi l'avete pure abolita, ed avete fatto bene. Dunque il paragone colla Francia non regge, ed anzi vi condanna.

Ora, ritenuto che stando senza la Sezione dei ricorsi e senza i tribunali del Contenzioso Amministrativo col ricorso al Consiglio di Stato, l'insufficienza della Corte di Cassazione è dimostrata perfino dal vostro confronto colla Francia, io vi propongo questo semplice dilemma:

O volete la Cassazione unica, e bisogna ristabilire la Sezione dei ricorsi e togliere dai tribunali ordinari la giurisdizione del Contenzioso Amministrativo: o volete mantenere queste due abolizioni, che furono grandi conquiste, massime l'ultima, sull'esoso privilegio del Governo in odio dei cittadini, e per la quale conservazione non avreste forse dieci voti all'altro ramo del Parlamento, ed allora bisogna rinunciare all'utopia della Cassazione unica.

Scegliete, ma sottomettetevi ad una delle due invincibili alternative.

Voci. A domani!

De Foresta. Dovendo ancora protrarsi molto in lungo il mio discorso, pregherei l'onorevolissimo signor Presidente a riserbarmi la parola per la tornata di domani.

Presidente. Allora, stante l'ora tarda, dichiaro sciolta la seduta. Domani alle ore 2 seduta pubblica pel seguito della discussione di questo progetto di legge, riserbando la parola al Senatore De Foresta per la continuazione del suo discorso.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).